

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA**

Avv. Alberto Foggia
Via della Scuola 1 - Tel. 050.542786
56127 Pisa

Il Giudice dott. Giovanni Zucconi la pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa di cui al N. 3742/2016

Promossa da:

....., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Foggia dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;

CONTRO

Italfondario s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

CONCLUSIONI

..... In via principale accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento per le ragioni compiutamente indicate in narrativa. In ipotesi accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto dall'attore in considerazione di quanto evidenziato ai punti sub.3 e 4 della narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, 15% rimborso spese forfettarie IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Alberto Foggia. In via istruttoria per l'ammissione delle prove di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c..

Italfondario s.p.a.: Voglia il Tribunale di Pisa respingere l'opposizione promossa dal Sig. in quanto priva di fondamento; *in ipotesi* condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno di giustizia in esito alla espletanda istruttoria. In via istruttoria per l'ammissione delle prove di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c.. n.2 depositata in data 13.02.2017.

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato provveda ad introdurre la fase di merito della proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 2° comma c.p.c. avverso il pignoramento eseguito da Italfondario s.p.a., dal quale era originata la procedura esecutiva immobiliare n.19/2016.

L'opponente, a seguito del provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c. emesso dal G.E., poneva a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) nullità del titolo esecutivo azionato costituito da mutuo agrario stipulato ex art. 43 t.u.b., atteso che la provvista del mutuo era stata utilizzata non già per una delle finalità previste dal



predetto art. 43, bensì per il ripianamento di pregresse passività del conto corrente di corrispondenza intrattenuto dal _____ con l'agenzia di Pomarance della Banca C.R. Firenze s.p.a., con la conseguenza che, dovendosi qualificare il mutuo agrario quale mutuo di scopo legale, faceva difetto il requisito della causa, ; 2) inidoneità del titolo esecutivo, palesandosi il contratto di mutuo azionato quale contratto condizionato in cui l'erogazione della somma non risultava contestuale alla stipula del negozio; 3) anatocismo degli interessi pattuiti; 4) illegittima richiesta degli interessi convenzionali maturati dopo la risoluzione contrattuale.

Si costituiva con rituale comparsa Italfondario s.p.a., la quale sosteneva in ordine al motivo sub.1 che, risultando le pregresse passività del conto corrente di corrispondenza, derivanti dall'attività agricola svolta dalla ditta individuale _____ che nella suddetta veste aveva provveduto ad instaurare il rapporto negoziale con l'istituto di credito, non si apprezzava alcun difetto di causa nel contratto di mutuo agrario, il cui scopo poteva ben dirsi indirizzato a sostenere l'imprenditore agricolo _____ in quanto la presenza delle passività accumulate sul conto bancario costituivano impedimento alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

In ordine alle ulteriori contestazioni, parte opposta osservava che l'erogazione della somma era avvenuta in sede di stipula del contratto di mutuo come risultava dalla stessa quietanza rilasciata dal debitore e che la richiesta degli interessi di cui all'atto di precetto era del tutto conforme a legge ed alle pattuizioni contrattuali.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il G.I., non apprezzando la rilevanza ai fini della decisione dei mezzi istruttori dedotti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 13.02.2018 le parti precisavano le conclusioni come in atti.

Motivi della decisione

Il contratto di mutuo in Notaio _____ del 11.09.2008, costituente il titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva immobiliare n.19/2016 a carico di _____, risulta stipulato ai sensi dell'art. 43 del T.U.B..

Non è contestato tra le parti, che la volontà dei contraenti fosse quella di utilizzare, come in effetti è poi avvenuto, la provvista finanziaria oggetto del mutuo per coprire le passività che si erano accumulate sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto dal _____ con la filiale di Pomarance della C.R. Firenze s.p.a.. *(“L'importo erogato fu infatti accreditato sul conto corrente che il mutuatario, come si è detto in qualità di imprenditore agricolo, già intratteneva con Banca CR Firenze, conto che al momento dell'erogazione, ormai privo di provvista, non era più in*



condizione di garantire il necessario supporto all'attività (agricola) del suo titolare. “ cfr.pag. 1 prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta).

Italfondario s.p.a. sostiene però che, poiché il conto corrente era stato aperto dal -nella sua qualità di titolare di impresa agricola individuale ed utilizzato per l'esercizio della stessa, il contratto di mutuo del 11.09.2008 rientra a pieno titolo nella figura negoziale di cui all'art. 43 t.u.b. potendosi rispetto a tale contratto apprezzare la destinazione di quest'ultimo alla realizzazione delle finalità previste dall'art. 43 t.u.b..

Premesso che il contratto di mutuo agrario concluso, ai sensi dell'art. 43 t.u.b., deve essere inquadrato nella categoria del mutuo di scopo, nella sua declinazione di mutuo di scopo legale, appare opportuno svolgere alcune premesse di carattere generali sulla suddetta figura contrattuale.

Il mutuo di scopo si differenzia dal mutuo codicistico non solo per la sua natura di contratto consensuale e non reale ma anche e soprattutto perché la destinazione della somma mutuata costituisce oggetto di un interesse del legislatore (mutuo di scopo legale) o delle parti (mutuo di scopo volontario) che investe la stessa causa del negozio.

Nel caso del mutuo di scopo legale, l'interesse come detto è predeterminato dal legislatore e tale interesse deve da un lato emergere dal contratto e dall'altro deve essere effettivamente perseguito dalle parti.

Ne discende che ove le parti utilizzino lo schema negoziale del contratto di mutuo di scopo legale, ma dallo stesso contenuto del contratto non si ricavi il perseguimento di uno di fini previsti dal legislatore si porrà il problema di considerare il contratto in questione nullo per difetto di causa, laddove, invece, risultasse che, pur in presenza di un contratto in cui è espressamente prevista la corretta destinazione della somma mutuata, ma il beneficiario di quest'ultima l'abbia utilizzata per uno scopo diverso, la parte mutuante avrà la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

L'impiego, quindi, della somma mutuata per una finalità diversa da quella legalmente prevista rende la pattuizione carente di causa e perciò nulla.

La previsione nel mutuo di scopo legale della destinazione delle somme mutate, entrando nella struttura del negozio con efficacia di rilevanza causale, esclude in radice la possibilità di una diversa utilizzazione delle somme stesse (cfr. Cass.2796/1972), per cui nel sinallagma contrattuale l'utilizzo delle somme per lo svolgimento dell'attività programmata, ancor più di quella degli interessi, assume



rilievo corrispettivo dell'attribuzione della somma, con la conseguenza che la funzione economico-sociale non si esaurisce, come di ordinario, nel consentire al sovvenuto il godimento del denaro, ma concerne la futura destinazione della stessa, essendo la disponibilità della somma mutuata strumentale all'interesse (pubblico nel mutuo di scopo legale) di conseguire la finalità stabilita. (cfr. Cass. 3752/1981)

In definitiva nel mutuo di scopo legale, l'utilizzazione legalmente prevista dei mezzi di finanziari costituisce strumento negoziale tramite il quale i pubblici poteri mirano ad indirizzare e ad incentivare l'attività dei privati nei vari settori dell'economia nazionale, nel quadro dei programmi e dei controlli di cui all'art.41 della Costituzione, optando per metodi consensualistici anziché autoritativi.

Come già evidenziato, l'opposta ha dedotto che, essendo stato il finanziamento utilizzato per il ripianamento di passività che l'azienda del aveva comunque contratto per l'esercizio dell'attività agraria, sarebbe stata, comunque, realizzata la funzione economico-sociale prevista dall'art. 43 del T.U.B..

Si tratta di conclusione non condivisibile.

Invero lo scopo del credito agrario, concretizzatosi nel caso di specie nelle forme del finanziamento assistito da ipoteca su immobili, in virtù del rinvio operato dall'art.44 ultimo comma T.U.B. alle norme disciplinanti le operazioni di credito fondiario, per come chiaramente stabilito dall'art. 43 T.U.B., deve essere perseguito in via diretta, potendosi solo in tal modo apprezzare e verificare il diretto impiego delle risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività agraria e di attività a quest'ultime connesse o collaterali.

Non può certo recuperarsi la causa ipotizzando, attraverso un impropria e discutibile lettura del riferimento alle attività connesse e/o collaterali, che l'apprezzamento del nesso tra finanziamento ed attività agricola possa farsi derivare dalla circostanza che le passività, alla cui estinzione sono state pattiziamente destinate le risorse dei finanziamenti, erano state contratte per l'esercizio di attività agraria. Invero, stante la fonte legale del mutuo in questione e quindi la sussistenza di un' espressa volontà del legislatore di assicurare la destinazione del finanziamento concesso dagli istituti credito ex art. 43 t.U.B. all'esercizio dell'attività agricola, appare evidente che la previsione pattizia di impiegare le somme erogate per estinguere debiti pregressi viola apertamente la predetta finalità legislativa, prestando il fianco a possibili operazioni elusive, che sfuggono al controllo sull'utilizzo della provvista finanziaria.

Si appalesa, infatti, evidente come riconoscere la conformità di un'operazione quale quella in esame alla figura negoziale astratta



contemplata dall'art. 43 T.U.B. e, quindi, la sua legittimità, implica l'effettivo e concreto rischio di vanificare la realizzazione della funzione economico-sociale voluta dal legislatore, posto che le parti potrebbero agevolmente coprire sotto l'apparente manto di un finanziamento volto a promuovere l'attività agraria iniziative di tutt'altro tenore e scopo.

La semplice lettura del contratto di mutuo in Notaio evidenzia la palese carenza della causa negoziale richiesta dall'art. 43 t.u.b., non rivenendosi nello stesso l'indicazione della destinazione della somma mutuata ad uno degli scopi previsti dall'art. 43, laddove certamente il mero dato della stipula del contratto da parte del _____, quale titolare della ditta individuale esercente attività agricola, e la generica affermazione che il contratto veniva stipulato quale mutuo agrario ai sensi dell'artt 38 e ss t.u.b. sono elementi palesemente inidonei ad integrare il requisito della causa.

D'altro canto, proprio la mancata indicazione nel contratto di mutuo della destinazione causale della provvista ha consentito l'impiego della medesima per il ripianamento della passività del conto del _____.

La illegittima strumentalizzazione dello schema negoziale del mutuo agrario operata con la stipula del contratto in Notaio _____ e con le successive modalità di utilizzo della somma mutuata la si coglie avuto riguardo al semplice fatto che non vi era alcun limite o controllo alla possibilità per il _____ di utilizzare il conto in questione non solo per le esigenze connesse alla sua attività di imprenditore agricolo ma anche per finalità strettamente personali, con ciò vendendo lesa la finalità legislativa cui si è fatto sopra cenno. La nullità del contratto di mutuo stipulato in data 11.09.2018, per la sua irriducibilità alla figura del mutuo fondiario di cui al combinato disposto degli artt.38 e 43 t.u.b. determina la nullità del titolo esecutivo azionato nel procedimento esecutivo promosso contro _____ e la conseguente nullità dell'atto di pignoramento.

L'accoglimento del primo motivo posto a fondamento della spiegata opposizione rende non necessario l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.

Le spese, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione all'esecuzione esattoriale proposta da _____
Dichiara la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato in data 11.09.2008 e per l'effetto accoglie l'opposizione proposta;



Condanna Italfondiaro s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore dell'avv. Alberto Foggia difensore di dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro per compensi, euro 1.200,00 per spese generali, oltre IVA e CAP;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Pisa, 9.06.2018

Il Giudice
dott. Giovanni Zucconi



